

CAMERA DEI DEPUTATI N. 47

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANZINI, SALIZZONI, ZACCAGNINI, BERSANI, BABBI, COPPI,
CASONI, VALENTE**

Annunziata nella seduta del 12 luglio 1948

Ripristino delle linee elettriche nei Comuni montani danneggiati dalla guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge, che ci permettiamo di presentare alla vostra approvazione, vuol rimediare ad un grave inconveniente che si verifica in tante località della nostra montagna, le quali maggiormente hanno subito i disastri della guerra.

Queste località, infatti, da anni non possono ancora vedere ricostituite le loro linee elettriche, in quanto le società, che prima le garantivano, non intendono provvedere alla loro ricostruzione perché troppo costose, mentre, d'altra parte, l'attuale legislazione non costringe le società a provvedervi, né consente l'intervento diretto dello Stato.

Infatti, non è applicabile l'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, perché, come specificato, trattasi di beni di privato e non di ente locale.

Inoltre, anche quando i Comuni mirino alla formazione di un consorzio per sostituirsi nella concessione delle linee in parola, lo Stato, alla stregua delle vigenti legislazioni,

non potrebbe mai intervenire, perché il danno si è verificato quando le linee erano ancora di proprietà privata.

Nemmeno è possibile l'intervento in base al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517, e successivi:

1°) perché anche in tale ipotesi deve trattarsi di beni di proprietà di enti locali, mentre nel caso in questione il passaggio di proprietà avverrebbe in un secondo tempo;

2°) perché lo scopo della legge sulla disoccupazione, cioè il largo impiego di mano d'opera, non potrebbe essere invocato, essendo assorbita la spesa totalmente dagli impianti stessi di alto costo e da quello corrente per il personale specializzato.

Per tali considerazioni e tenuto presente come sia assolutamente necessario venire incontro a questa elementare necessità in favore degli abitanti della nostra montagna, confidiamo vorrete approvare la presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Quando una società, che gestisce linee elettriche alimentanti paesi montani, non provveda a riparare i danni inferti dalla guerra, lo Stato, considerato il disagio derivante a quelle popolazioni di montagna, può sostituirsi nella riparazione dei danni stessi, dichiarando decaduta la società inadempiente, sempre che i Comuni interessati e costituiti in consorzio si impegnino e diano garanzia di capacità tecnica-amministrativa nell'esercizio dell'azienda consorziale.